



# COMUNE DI PRAMOLLO

## Provincia di Torino

### ORDINANZA

**N. 3 DEL 30/04/2025**

#### **OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA PISTA FORESTALE DEL CIATAGNARE' – ISTITUZIONE FASCE ORARIE.**

**RICHIAMATO** il Verbale del Centro Operativo Comunale n. 2 del 17.04.2025, con il quale si è dato atto del crollo della porzione di strada della SP168, interessato in precedenza dal movimento franoso di cui al Verbale n. 1 sopra citato;

**RICHIAMATO** il comunicato della Città Metropolitana di Torino delle ore 15.30, rinvenibile a link <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/comunicati/viabilita/maltempo-la-situazione-delle-strade-provinciali-aggiornata-alle-15-30>, con il quale è stata disposta la chiusura al transito della SP 168 a seguito di movimento franoso;

**CONSTATATO** che a seguito di quanto sopra, le Borgate alte del Comune di Pramollo, identificabili nelle borgate Tornini Inferiori, Tornini Superiori, Pomeano, Allieri, Case Nuove Pellenchi, Pellenchi, Sapiatti, Bocchardi, Ruata, Bocchiardoni, Bosi, Ribetti, Ciaurenchi e Micialetti. risultano isolate e che sono accessibili esclusivamente attraverso la pista forestale del Ciatagnaré;

**RICHIAMATA** la propria precedente ordinanza n. 2 in data 18.04.2025 con la quale si è provveduto di istituire a partire dal giorno 17/04/2025 e sino a completa cessazione della situazione emergenziale, il divieto di transito di tutti i veicoli e motoveicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso, sulla Pista forestale del Ciatagnaré e il divieto di sosta in prossimità del tratto interessato dall'esecuzione dei lavori;

**CONSIDERATO** che allo stato attuale a fronte della relazione e con gli interventi già attuati, sarebbe possibile consentire il passaggio a partire da lunedì 05/05/2025 con le seguenti prescrizioni:

- Transito consentito esclusivamente con mezzi idonei alle caratteristiche della strada (fuoristrada o 4x4);
- Transito consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso idonei alle caratteristiche della strada (4X4), ai residenti ed ai possessori di seconde case;
- Transito consentito con senso unico alternato nelle seguenti fasce orarie:

ORARI DI SALITA		ORARI DI DISCESA	
DALLE	ALLE	DALLE	ALLE
6:35	6:55	6:00	6:25
8:35	8:55	7:05	8:25
9:35	9:55	9:05	9:25
10:35	10:55	10:05	10:25
11:35	11:55	11:05	11:25
12:35	12:55	12:05	12:25
13:35	13:55	13:05	13:25

14:35	14:55	14:05	14:25
15:35	15:55	15:05	15:25
16:35	16:55	16:05	16:25
17:35	17:55	17:05	17:25
19:35	19:55	19:05	19:25
20:35	20:55	20:05	20:25
21:35	21:55	21:05	21:25
22:35	23:00	22:05	22:25

- chiusura al transito della pista dalle ore 23:00 alle ore 6:00
- transito consentito in qualsiasi orario ai mezzi di soccorso con preventiva informazione, facendo riferimento agli uffici comunali e al SASP Stazione di Pinerolo

**RITENUTO** pertanto necessario revocare il divieto di transito totale sulla pista del ciatagnare', come disciplinato da ordinanza n. 2 in data 18.04.2025 e, contestualmente, emettere una nuova ordinanza per l'istituzione e la regolamentazione del transito per fasce orarie;

**RILEVATO** che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (dissesti idrogeologici) per cui si impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i tempi connaturati alla rigorosa osservanza della normativa in materia (Consiglio di Stato, 23 gennaio 1991, n. 63; Consiglio di Stato, 11 aprile 1990, n. 369; Consiglio di Stato, 21 dicembre 1984, n. 960);

**RILEVATO**, altresì, che la presente ordinanza sindacale consente di superare lo stato attuale di isolamento delle borgate Tornini, Allieri, Pellenchi, Ruata, Bocchiardi, Sapiatti, Bosi, Ribetti, Ciaurenchi, Micialetti, Bocchiardoni, Mianetti e Case Nuove Pellenchi in cui sono presenti 157 residenti;

**VISTI** gli articoli 5, 6, 7, 9, 37 e 159 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

**VISTO** l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada";

**VISTO** l'articolo 8, 3° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada"
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

## ORDINA

- la revoca del divieto di transito totale sulla pista del Ciatagnare', come disciplinato da ordinanza n. 2 in data 18.04.2025;
- la regolamentazione del passaggio a mezzi sulla pista del Ciatagnare con le seguenti prescrizioni:
  - Transito consentito esclusivamente con mezzi idonei alle caratteristiche della strada (fuoristrada o 4x4);
  - Transito consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso idonei alle caratteristiche della strada (4X4), ai residenti ed ai possessori di seconde case;
  - Transito consentito con senso unico alternato nelle seguenti fasce orarie:

ORARI DI SALITA		ORARI DI DISCESA	
DALLE	ALLE	DALLE	ALLE

6:35	6:55	6:00	6:25
8:35	8:55	7:05	8:25
9:35	9:55	9:05	9:25
10:35	10:55	10:05	10:25
11:35	11:55	11:05	11:25
12:35	12:55	12:05	12:25
13:35	13:55	13:05	13:25
14:35	14:55	14:05	14:25
15:35	15:55	15:05	15:25
16:35	16:55	16:05	16:25
17:35	18:55	17:05	17:25
19:35	19:55	19:05	19:25
20:35	20:55	20:05	20:25
21:35	21:55	21:05	21:25
22:35	23:00	22:05	22:25

- chiusura al transito della pista dalle ore 23:00 alle ore 6:00
- transito consentito in qualsiasi orario ai mezzi di soccorso con preventiva informazione, facendo riferimento agli uffici comunali e al SASP Stazione di Pinerolo

- ***DISPONE***

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento degli interventi in somma urgenza;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dagli interventi in somma urgenza.

**Demanda**

- di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;
- le forze dell'ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

**AVVERTE**

- che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;

**SI COMUNICHI**

- mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica;
- ai Carabinieri e agli altri agenti della forza pubblica aventi competenza sul territorio interessato.

**AVVERTE**

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio vigilanza e servizio tecnico, sig. Renzo COSTANTIN;

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada";
- che ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (legge 06.12.1971, n. 1034) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato Digitalmente  
**COSTANTIN Renzo**